

	REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEGLI OICVM ITALIANI – FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DEL SISTEMA FONDI ZENIT
	“IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SGR CHE, DOPO AVERNE VERIFICATO LA CONFORMITÀ RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, HA ACCERTATO LA SUSSISTENZA DELLE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 58/98 (TESTO UNICO DELLA FINANZA), RELATIVE ALL’APPROVAZIONE IN VIA GENERALE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI. PERTANTO, IL PRESENTE REGOLAMENTO NON È STATO SOTTOPOSTO ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA DELLA BANCA D’ITALIA IN QUANTO RIENTRA NEI CASI IN CUI L’APPROVAZIONE SI INTENDE RILASCIATA IN VIA GENERALE.” A) SCHEDA IDENTIFICATIVA Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.
Denominazione tipologia e durata dei fondi	OICVM Italiani Denominati • Zenit Breve Termine • Zenit Obbligazionario • Zenit Pianeta Italia • Zenit Megatrend • Pensaci Oggi Tutti i fondi sono caratterizzati da più classi di quote: Per tutti i fondi sono previste due classi di quote, denominate classe “I” e classe “R”. Per il fondo Pensaci Oggi, che prevede la sottoscrizione delle quote mediante Piani di sottoscrizione liberi “Investi come Sei” è prevista una ulteriore classe di quote denominata “Pic6”. Le quote sono destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.2 della Parte B) del presente Regolamento, con le caratteristiche ivi descritte. Per i fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia sono previste due ulteriori classi di quote, denominate “E” e “W”. Le classi sono destinate ai sottoscrittori che intendono destinare l’investimento in investimenti qualificati, di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) anche nell’ambito dei “piani individuali di risparmio” (di seguito “Disciplina PIR”). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di gestione del risparmio	Zenit SGR S.p.A (in seguito SGR) con sede in Milano, via Manfredo Camperio 8 – appartenente al Gruppo di Sim “Consultinvest Sim” – autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 14 dell’Albo “Gestori di OICVM” e al n. 13 dell’Albo “Gestori di FIA” tenuti dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58. Indirizzo del sito internet: www.zenitonline.it; www.zenitsgr.it
Depositario	BFF Bank S.p.A. con sede legale in Milano, via Domenichino, 5 – 20149 Milano, e sede operativa in via Anna Maria Mozzoni, 1.1 – 20152, Milano, iscritto al n. 5000 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia che esercita le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote di partecipazione presso la stessa sede operativa (di seguito “Depositario”). Indirizzo del sito internet: www.bffgroup.com. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede operativa del Depositario.
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, viene calcolato quotidianamente tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale, quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte. Il valore giornaliero delle quote dei Fondi, per ogni classe, è pubblicato sul sito della SGR. Per le quote di classe R ed E, il valore giornaliero delle quote è inoltre pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

• **ZENIT BREVE TERMINE**

E' un Fondo ad indirizzo obbligazionario

Oggetto

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria.

Il fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con warrants, saranno alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati fino al 100% del totale delle attività nei paesi appartenenti all'Unione Europea e, in misura contenuta, nei paesi emergenti. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un significativo ricorso ad investimenti in valuta estera.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti societari appartenenti a tutti i settori economici.

La duration del Fondo è di norma inferiore a 2 anni.

Il fondo può investire fino al 10% del totale delle attività in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso, e in Depositi bancari, nella misura massima del 30% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.

Stile di gestione

Nella scelta degli investimenti la SGR presta attenzione agli obiettivi ed agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e degli altri istituti centrali, nonché valuta le opportunità di posizionamento sulla curva dei tassi di interesse denominata in euro e ricerca occasioni di investimento su altre curve dei tassi o categorie di emittenti, mediante l'analisi dei differenziali di rendimento.

• **ZENIT OBBLIGAZIONARIO**

Il fondo attua la sua politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche e delle limitazioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) e rientra tra gli "investimenti qualificati" definiti dalla "Disciplina PIR".

E' un Fondo ad indirizzo obbligazionario.

Oggetto

Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria ed in strumenti di natura azionaria con i limiti indicati nelle politiche di investimento.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, gli investimenti saranno effettuati per almeno il 70% del

valore complessivo del fondo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, emessi da imprese, residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano. Per almeno il 25% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 17,50% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti sovrani, organismi internazionali di paesi sviluppati, ed emittenti societari di paesi non europei, e nelle rispettive valute di riferimento, sono previsti in via contenuta.

In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un residuale ricorso ad investimenti in paesi emergenti.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 20% del totale delle attività del fondo.

Il fondo può investire fino al 10% del totale delle attività in OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nell'ambito della quota libera del 30%, per la sola finalità di copertura dei rischi insiti nel portafoglio degli Investimenti Qualificati del Fondo conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.

Stile di gestione

Nella scelta degli investimenti obbligazionari, la SGR presta attenzione agli obiettivi ed agli interventi di politica monetaria per valutare le opportunità di posizionamento sulla curva dei tassi di interesse. La scelta degli emittenti viene effettuata in base ad analisi fondamentali e di rischio paese, per poi individuare i titoli con il miglior rapporto rischio-rendimento.

Gli investimenti azionari vengono selezionati sulla base delle analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili, avvalendosi, inoltre, di metodologie di analisi tecnica.

• ZENIT PIANETA ITALIA

Il fondo attua la sua politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche e delle limitazioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) e rientra tra gli "investimenti qualificati" definiti dalla "Disciplina PIR".

E' un Fondo ad indirizzo azionario italiano.

Oggetto

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo principalmente orientata verso strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti nazionali e dell'Unione Europea.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, gli investimenti saranno effettuati per almeno il 70% del valore complessivo del fondo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, emessi da imprese, residenti in Ita-

lia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano. Per almeno il 25% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 17,50% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La SGR investe il patrimonio del Fondo principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro; possono comunque essere effettuati investimenti contenuti in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Gli investimenti azionari sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti anche di bassa e media capitalizzazione.

Il peso degli strumenti di natura azionaria può raggiungere il 100% dell'attivo del Fondo; è peraltro possibile, in relazione all'andamento dei mercati, l'investimento fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e, monetaria.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento, con un limite massimo del 10% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nell'ambito della quota libera del 30%, per la sola finalità di copertura dei rischi insiti nel portafoglio degli Investimenti Qualificati del Fondo conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.

Stile di gestione

Nella scelta degli strumenti finanziari azionari, la SGR si avvale di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili e ricorrendo, inoltre, all'applicazione di metodologie di analisi tecnica per la determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita.

- **ZENIT MEGATREND**

E' un Fondo ad indirizzo azionario internazionale.

Oggetto

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali emessi da imprese di qualsiasi settore e capitalizzazione. E' possibile il ricorso contenuto a strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria.

Nell'ambito degli strumenti finanziari sono ricomprese parti di OICR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente nei paesi sviluppati e nelle valute di riferimento degli stessi paesi. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un significativo ricorso ad investimenti in paesi emergenti.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi capitalizzazione e operanti in qualsiasi settore economico, con possibile elevata concentrazione settoriale.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile l'investimento in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria in misura contenuta.

Il fondo può investire in quote di OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso; il fondo può investire in depositi bancari nella misura massima del 30% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.

Stile di gestione

Per la selezione degli OICR, la SGR si avvale di procedure informatizzate che consentono una specifica attività di due diligence sulla base di criteri di natura sia qualitativa che quantitativa, fondati principalmente sull'analisi di vari indicatori di rischio e di performance a livello multi periodale e sulla valutazione oggettiva di informazioni caratterizzanti l'OICR e la casa prodotto.

Nella scelta degli altri strumenti finanziari azionari, la SGR si avvale sia di criteri quantitativi analoghi a quelli descritti per la selezione di OICR di terzi, sia di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili e ricorrendo, inoltre, all'applicazione di metodologie di analisi tecnica per la determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita.

- **PENSACI OGGI**

E' un Fondo ad indirizzo flessibile.

Oggetto

Il fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio in strumenti finanziari di natura, monetaria, obbligazionaria ed azionaria, senza vincoli predeterminati nella sua composizione, in termini di asset class.

Nell'ambito degli strumenti finanziari sono ricomprese parti di OICR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente nei paesi sviluppati, e nelle valute di riferimento degli stessi paesi. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un significativo ricorso ad investimenti in paesi emergenti.

L'investimento in ogni singola asset class potrà raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo.

Gli investimenti in strumenti azionari si rivolgono ad emittenti di qualsiasi capitalizzazione e operanti in qualsiasi setto-

re economico, con possibile elevata concentrazione settoriale.

Gli investimenti obbligazionari non hanno livelli predefiniti di duration o di merito creditizio.

Il fondo può investire in quote di OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso; il fondo può investire in depositi bancari nella misura massima del 30% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.

Stile di gestione

La SGR adotta uno stile di gestione orientato a generare extra rendimenti rispetto all'andamento dei principali mercati finanziari.

Per la selezione degli OICR, la SGR si avvale di procedure informatizzate che consentono una specifica attività di due diligence sulla base di criteri di natura sia qualitativa che quantitativa, fondati principalmente sull'analisi di vari indicatori di rischio e di performance a livello multi periodale e sulla valutazione oggettiva di informazioni caratterizzanti l'OICR e la casa prodotto.

Nella scelta degli strumenti finanziari, la SGR si avvale sia di criteri quantitativi analoghi a quelli descritti per la selezione di OICR di terzi, sia di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili e ricorrendo, inoltre, all'applicazione di metodologie di analisi tecnica per la determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita.

La natura del fondo non consente di individuare un benchmark al quale confrontarsi. È invece fissato un parametro massimo di rischio dell'investimento, indicato nel prospetto d'offerta.

1.2. Parte relativa a tutti i Fondi

Politica di investimento

1.2.1. Scopo dei Fondi è l'investimento collettivo delle somme versate dai partecipanti in strumenti finanziari con l'obiettivo di incrementare nel tempo mediante la gestione professionale dei portafogli dei Fondi, il valore dei capitali conferiti.

1.2.2. La SGR effettua gli investimenti del Fondo nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quelle emanate dalle Autorità di vigilanza.

La partecipazione al Fondo comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua.

Un'ulteriore componente di rischio è presente nel caso di investimenti in valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore in quanto oscillazioni di valore possono discendere dalle variazioni dei tassi di cambio.

Inoltre, la possibilità di utilizzo di strumenti derivati consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni e conseguentemente una variazione dei prezzi anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.

Con riguardo all'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati non trattati sui mercati regolamentati il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

1.2.3. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza e compatibilmente con le politiche di investimento di ciascun fondo, con le finalità di:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
- assumere posizioni corte nette;

- efficiente gestione del Fondo; a titolo esemplificativo: arbitraggio tra le attività in cui il fondo è investito e gli indici della stessa ovvero di altre aree / settori / mercati; adozione di tecniche di gestione mirate a modificare la volatilità del portafoglio di investimento e/o a migliorare l'efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, maggiore rapidità di esecuzione); investimento: al fine di cogliere opportunità specifiche espresse tempo per tempo dai mercati finanziari in coerenza con gli obiettivi di rischio / rendimento del fondo.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati e/o nelle operazioni connesse alle tecniche di efficiente gestione del portafoglio, in relazione a tutte le finalità prima indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalle politiche di investimento di ciascun Fondo.

- 1.2.4. La SGR ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, in titoli del mercato monetario, in titoli di rapida e sicura liquidabilità e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, anche convertibili o cum warrant, e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
- 1.2.5. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di euro.
- 1.2.6. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite sulla base dei rapporti di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters o altri information provider. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.
- 1.2.7. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.2.8. Ciascun Fondo può investire negli strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% del totale delle attività a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato appartenente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività.
- 1.2.9. Ai sensi del presente regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del fondo e indicati nel presente regolamento.
- 1.2.10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
- 1.2.11. I limiti indicati nella precedente Sezione 1.1 in relazione alla politica di investimento di ciascun Fondo devono intendersi come segue:

Principale: almeno il 70%

Prevalente: compreso tra il 50% ed il 70%

Significativo: compreso tra il 30% ed il 50%

Contenuto: compreso tra il 10% ed il 30%
Residuale: fino al 10%

Caratteristiche delle classi di quote e condizioni per l'accesso

♦ Classe I

Possono sottoscrivere quote della classe I:

a) gli investitori professionali così definiti:

- i clienti professionali di diritto, di cui al punto I dell'allegato 3 al "Regolamento Intermediari" – Delibera Consob n. 20307/2018;

- i clienti professionali pubblici di cui al Regolamento Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6 comma 2-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico Finanza);

- i clienti professionali su richiesta, di cui al punto II dell'allegato 3 al "Regolamento Intermediari" - Delibera Consob n. 20307/2018, i quali siano stati identificati dall'ente collocatore con assenso della Società di Gestione secondo i criteri ivi esposti;

b) i partecipanti, anche "investitori al dettaglio" che sottoscrivano le quote in modalità "execution only" secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente

♦ Classe R

Possono sottoscrivere quote di classe R tutti gli investitori, tra cui i Partecipanti che sottoscrivano le quote in modalità collocamento, presso gli intermediari autorizzati alla distribuzione dei Fondi, in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento.

♦ Classe E

Possono sottoscrivere quote di classe E, previste per i fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia, gli "investitori al dettaglio", persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, che sottoscrivano le quote in modalità collocamento, presso gli intermediari autorizzati alla distribuzione dei Fondi, in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento nell'ambito della destinazione di somme per la costituzione di un "piano di risparmio a lungo termine", previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157.

♦ Classe W

Possono sottoscrivere quote di classe W, previste per i fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia: gli "investitori al dettaglio", persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, che sottoscrivano le quote in modalità execution only, secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente, nell'ambito della destinazione di somme per l'investimento qualificato e/o la costituzione, presso la Società di Gestione, di un "piano di risparmio a lungo termine" previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157.

Per gli investitori al dettaglio, la sottoscrizione di quote di classe E e W per ogni singolo partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022) di euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 200.000. Per tali classi di quote non è consentita la cointestazione.

In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alle quote di classe, rispettivamente, R ed I.

♦ Classe Pic6

Possono sottoscrivere quote di classe Pic6 del Fondo Pensaci Oggi, gli “investitori al dettaglio”, persone fisiche, che sottoscrivano le quote in modalità “execution only”, secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente, mediante adesione ai Piani di sottoscrizione liberi “Investi come Sei”, di cui alla successiva Parte C, paragrafo 1.3.

- 1.3.1 A ciascuna classe di quota corrisponde un regime commissionale differenziato dalla misura della commissione di gestione e di incentivo applicata a ciascun Fondo.

Limiti alle operazioni con parti correlate

- 1.4 La gestione dei Fondi è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d’interessi. In relazione alle operazioni derivanti da rapporti di gruppo, di affari o da prestazione congiunta dei servizi di gestione collettiva ed individuale, i Fondi possono:
- Acquistare, anche tramite la partecipazione in OICR, strumenti finanziari di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
 - Investire in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo o da altre società alle stesse legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).
 - Negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla SGR. La negoziazione deve essere compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo ed effettuata nel rispetto del principio della best execution ed è consentita soltanto in caso di necessità di fronteggiare un imprevisto e ingente flusso di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio.
- Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE.

- 2.1 I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei Fondi

- 3.1.1 Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

a) Provvigione fissa di gestione

La misura percentuale annua e mensile della provvigione “fissa” di gestione, riconosciuta alla SGR, è indicata nelle tabelle seguenti.

Tale provvigione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del singolo Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultimo con valuta il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo.

	Classe I		Classe R	
FONDO	Commissione di gestione mensile	Commissione di gestione annuale	Commissione di gestione mensile	Commissione di gestione annuale
Zenit Breve Termine	0,025%	0,30%	0,050%	0,60%
Zenit Obbligazionario	0,054%	0,65%	0,108%	1,30%
Zenit Pianeta Italia	0,075%	0,90%	0,150%	1,80%
Zenit Megatrend	0,083%	1,00%	0,208%	2,50%
Pensaci Oggi	0,083%	1,00%	0,208%	2,50%

	Classe W		Classe E		Classe Pic 6	
FONDO	Commissione di gestione mensile	Commissione di gestione annuale	Commissione di gestione mensile	Commissione di gestione annuale	Commissione di gestione mensile	Commissione di gestione annuale
Zenit Obbligazionario	0,083%	1,00%	0,108%	1,30%		
Zenit Pianeta Italia	0,108%	1,30%	0,150%	1,80%		
Pensaci Oggi	-	-			0,083%	1,00%

b) Provvigione variabile di gestione

La provvigione di incentivo (o di “performance”), per ogni classe di quote, dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento, è determinata ed applicata come di seguito specificato.

- Relativamente ai Fondi Zenit Breve Termine, Zenit Obbligazionario, Zenit Pianeta Italia e Zenit Megatrend: la provvigione di incentivo è calcolata con cadenza giornaliera ed è dovuta qualora il valore della quota di ciascun giorno di valorizzazione, al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo stessa, sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima (di seguito High Water Mark - HWM - Assoluto) nell’arco temporale intercorrente tra il valore della quota relativo al giorno

- per il Fondo Zenit Breve Termine:

- per le classi I e R :1 gennaio 2010;

- per il Fondo Zenit Obbligazionario:

- per le classi I e R: 10 marzo 2017;
- per le classi W ed E: 30 gennaio 2017;

- per il Fondo Zenit Pianeta Italia:

- per tutte le classi (I, R, E, W): 23 agosto 2021;

- per il Fondo Zenit Megatrend:

- per le classi I e R : 23 agosto 2021;

ed il giorno precedente a quello di valorizzazione.

Verificandosi la condizione di cui al comma precedente, la provvigione di incentivo è pari:

- per il Fondo Zenit Breve Termine, al 10% dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota della Classe R rispetto al valore dell’HWM Assoluto e al 5% dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota della Classe I rispetto al valore dell’HWM Assoluto;

- per i Fondi Zenit Obbligazionario, Zenit Pianeta Italia e Zenit Megatrend, al 20% dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell’HWM Assoluto;

ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto della classe del fondo disponibile ed il va-

lore complessivo netto medio della classe del Fondo cui si riferisce la performance. La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio della classe del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con valuta il primo giorno di Borsa aperta successivo alla fine di ciascun mese.

Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione di incentivo, il valore unitario della quota nel giorno di avveramento delle predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

- Relativamente al Fondo Pensaci Oggi, tranne per la classe Pic6, per la quale la provvigione non è prevista, la provvigione di incentivo è pari al 20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota di ciascuna classe, al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo stessa, e l'incremento percentuale dell'obiettivo di rendimento relativo al medesimo periodo. La provvigione di incentivo sarà esigibile solo se saranno prima recuperate le sottoperformance del fondo rispetto all'obiettivo di rendimento verificatesi nel periodo di riferimento, pari al periodo minore tra gli ultimi cinque anni solari e gli anni solari decorsi a partire dal 31 dicembre 2021.

La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio della classe del fondo nello stesso periodo ed il valore complessivo netto della classe del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente, al netto del recupero delle sottoperformance verificatesi nel periodo di riferimento.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo della classe del fondo, la SGR addebita al fondo l'accantonamento del giorno cui si riferisce il calcolo e accredita quello del giorno precedente.

La commissione viene prelevata il giorno lavorativo successivo a quello in cui avviene la pubblicazione, in forma definitiva, del valore del parametro di riferimento e/o dell'obiettivo di rendimento riferito all'ultimo giorno dell'anno solare precedente in cui avviene il calcolo del valore complessivo del fondo, se sono state recuperate le sottoperformance del periodo di riferimento.

Gli obiettivi di rendimento utilizzati sono indicati nella tabella sottostante:

Fondo	Obiettivo di rendimento
Pensaci Oggi	ICE Bank of America Merrill Lynch Constant Maturity 3 months + 1,00%

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'obiettivo di rendimento sarà riportato nel rendiconto annuale dei fondi.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori dell'obiettivo di rendimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

E' previsto un *fee cap* al compenso della SGR calcolato come segue.

In ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto della classe del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'"Incidenza Commissionale Giornaliera");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (l'"Incidenza Commissionale Complessiva").

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva per ciascuna classe di quota abbia superato i limiti indicati nella seguente tabella.

	Classe I	Classe R		Classe W	Classe E
FONDO	Fee cap	Fee cap		Fee cap	Fee cap
Zenit Breve Termine	1,00%	2,00%		-	-
Zenit Obbligazionario	4,00%	4,50%		4,00%	4,50%
Zenit Pianeta Italia	6,00%	7,00%		6,00%	7,00%
Zenit Megatrend	6,00%	7,50%			
Pensaci Oggi	6,00%	7,50%			

Per la classe Pic6 del fondo Pensaci Oggi non è indicato il Fee cap in quanto non sono previste provvigioni di incentivo.

Le provvigioni di gestione e di incentivo sono imputate a ciascuna classe di quote di ogni Fondo, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

c) Altre spese

- il compenso della SGR è altresì composto dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dalla SGR sia nel caso sia esternalizzato a terzi, nella misura massima dello 0,033% del valore complessivo netto del fondo;
- il compenso dovuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,062% annuo del valore complessivo netto del fondo, oltre ad un importo fisso, nella misura massima di euro 12.500 annui, per le attività di custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari e della liquidità del fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei fondi e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'organo di Vigilanza;
- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese connesse, quali quelle di istruttoria effettuate in relazione all'assunzione di debiti;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, ivi compresi gli oneri connessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o centri di produzione esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del fondo nei paesi diversi dall'Italia.

Le spese relative al terzo e quinto alinea sono ripartite ai singoli Fondi in proporzione al valore complessivo netto dei medesimi periodicamente rilevato dalla SGR.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

Per la sottoscrizione delle classi R ed E dei fondi, in unica soluzione, il partecipante può scegliere tra due diversi regimi commissionali:

- regime front load, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione (commissioni di sottoscrizione);
- regime back load, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto del rimborso (commissioni di rimborso).

La scelta è vincolante ai fini della applicazione delle operazioni di passaggio tra fondi di cui al successivo articolo 3.2.3. L'opzione tra le alternative è indicata dal partecipante sul modulo di sottoscrizione.

Alla sottoscrizione effettuata mediante adesione ad un piano di accumulo (PAC), si applica il solo regime di front load

3.2.1 – A - Commissione di sottoscrizione (regime di front load)

Ad eccezione del fondo Zenit Breve Termine, a fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di quote delle classi R la SGR ha diritto di trattenere una commissione, prelevata dall'ammontare lordo delle somme investite, in misura pari al 2%.

La commissione di sottoscrizione, nella misura sopra indicata, sarà applicata anche alle sottoscrizioni dei fondi Zenit Obbligazionario, Zenit Pianeta Italia, Zenit Megatrend e Pensaci Oggi derivanti da passaggio dal fondo Zenit Breve Termine.

A fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di quote delle classi E dei fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia, la SGR ha diritto di trattenere una commissione, prelevata dall'ammontare lordo delle somme investite, nella seguente misura: per il fondo Zenit Obbligazionario: 1,50%; per il fondo Zenit Pianeta Italia: 2,00%.

3.2.1 – B – Commissione di rimborso (regime di back load)

3.2.1 In occasione del rimborso, anche programmato, di quote delle Classi R ed E di tutti i Fondi, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di rimborso, prelevata sul valore dell'importo lordo da rimborsare e calcolata in funzione del periodo di permanenza (c.d. tunnel) nel Fondo, in misura pari alle percentuali di seguito indicate:

Per la classe R

Periodo decorso tra il giorno di regolamento della sottoscrizione (Parte C, art. 1, § 1.1, co. 11) ed il giorno di determinazione del valore di rimborso delle quote (Parte C, art. 6, § 6.1, co. 5)	Commissione di rimborso
Fino ad anno	3 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	2 %
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	1 %
Superiore a 3 anni	Nessuna commissione

Per la classe E

Periodo decorso tra il giorno di regolamento della sottoscrizione (Parte C, art. 1, § 1.1, co. 11) ed il giorno di determinazione del valore di rimborso delle quote (Parte C, art. 6, § 6.1, co. 5)	Commissione di rimborso Zenit Obbligazionario	Commissione di rimborso Zenit Pianeta Italia
Fino ad anno	2 %	3 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1,75 %	2,5 %
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	1,5 %	2 %
Oltre 3 anni e fino a 4 anni	1,25 %	1,5 %
Oltre 4 anni e fino a 5 anni	1 %	1 %
Superiore a 5 anni	Nessuna commissione	Nessuna commissione

Alla commissione di rimborso si applica la seguente disciplina:

- L'applicazione della commissione di rimborso non è prevista nel caso di sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo (PAC);
- in caso di rimborso parziale delle quote verranno rimborsate per prime le quote sottoscritte in epoca più remota;
- ai fini del calcolo della commissione di rimborso sui certificati nominativi dovrà essere indicata la data di regolamento della sottoscrizione; analoghi riferimenti verranno tenuti a cura della Società di Gestione e del Depositario a fronte delle quote immesse nel certificato cumulativo.

3.2.2 Commissioni di sottoscrizione in caso di adesione ai piani di accumulazione

Nel caso di sottoscrizione di quote di classe R ed E del Fondo mediante adesione ai piani di accumulazione (PAC), sono applicate le sole commissioni di sottoscrizione nella misura del 3% sull'importo complessivo dei versamenti programmati nel piano, prelevate con ripartizione lineare all'atto della sottoscrizione iniziale e su ogni versamento unitario successivo previsto dal piano.

La sottoscrizione di quote di classe I non è prevista tramite PAC.

Nel caso di sottoscrizione di quote di classe W e della Classe Pic6 del Fondo Pensaci Oggi, mediante adesione al piano di sottoscrizione libero "Investi come Sei" (PIC6), non sono previste commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

3.2.3 Commissioni in caso di passaggio tra fondi

Le operazioni di passaggio tra fondi sono consentite esclusivamente nell'ambito della medesima classe di quote e nell'ambito del medesimo regime commissionale.

A) Regime front load - Beneficio di scambio

Il sottoscrittore che ha scelto il regime commissionale front load e, avendo richiesto il rimborso totale o parziale delle quote di altro Fondo gestito da Zenit SGR di cui al presente Regolamento, sottoscriva contemporaneamente quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento, in unica soluzione, beneficerà del seguente trattamento:

- nel caso di sottoscrizione effettuata con somme rivenienti dal disinvestimento da altro Fondo con regime commissionale identico o più elevato: azzeramento della commissione;
- nel caso di sottoscrizione effettuata con somme rivenienti dal disinvestimento dal Fondo Zenit Breve Termine: applicazione della commissione del Fondo di destinazione.

B) Regime back load - Beneficio di scambio

Il sottoscrittore che ha scelto il regime commissionale back load, e, avendo richiesto il rimborso totale o parziale delle quote di altro Fondo gestito da Zenit SGR di cui al presente Regolamento, sottoscriva contemporaneamente quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento, in unica soluzione, beneficerà del seguente trattamento:

prosecuzione, ai fini del periodo di permanenza (c.d. tunnel) nel Fondo, anche del periodo di permanenza nel Fondo di provenienza. A tal fine il periodo di permanenza avrà decorrenza dalla sottoscrizione nel Fondo di provenienza.

3.2.4 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a 5 Euro per le classi R ed E e a 2 Euro per la classe W per ogni versamento iniziale e/o successivo;
- b) un diritto fisso pari a 10 Euro per ogni operazione di rimborso, anche programmato, oltre alle imposte, bolli e altre tasse eventualmente dovute;
- c) un diritto fisso pari a 5 Euro per ogni operazione di passaggio tra fondi;
- d) un diritto fisso, per i piani di accumulo per ogni versamento iniziale e per ogni versamento unitario successivo, pari a 2 Euro per la classe R e pari a 1 Euro per le classi E e W;
- e) con riferimento ai Piani di Accumulo (PAC), un diritto fisso di 3 euro per ogni addebito SDD (Sepa Direct Debit) finanziario risultato insoluto
- f) un diritto fisso pari a 50 Euro per il rimborso di spese di emissione, conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, oltre alle eventuali spese postali ed assicurative sostenute per l'invio dei certificati su espressa richiesta del sottoscrittore;
- g) il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi, di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza

sostenuti dalla SGR nell'ambito del rapporto con il partecipante;

- h) gli oneri, le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge ovvero correlate all'utilizzo del mezzo di versamento del corrispettivo, ivi comprese le spese effettivamente addebitate dalle società convenzionate per le operazioni di effettuate a mezzo carta di credito e le spese addebitate dagli Istituti bancari per le operazioni effettuate mediante SDD (Sepa Direct Debit) finanziario.

La SGR non procede al prelievo dei diritti fissi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) per i sottoscrittori della classe Pic6 del fondo Pensaci Oggi.

3.2.5 Gli importi di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla società con avviso sul quotidiano di cui alla scheda identificativa.

3.2.6 Sono inoltre a carico del partecipante le spese relative al trasferimento delle somme connesse all'utilizzo della procedura di autorizzazione permanente di addebito (SDD) o altre modalità per i versamenti rateali effettuati nell'ambito dei Piani di Accumulo (PAC) e mediante adesione ai Piani di sottoscrizione liberi "Investi come sei";

3.2.7 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento

3.2.8 Per l'attivazione del servizio "Investi la Performance" di cui alla successiva parte C - Modalità di funzionamento, sezione 1.6.2 resta a carico del sottoscrittore un diritto fisso di 50 euro.

4. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DI QUOTE

4.1 Sottoscrizione delle quote

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, Partecipazione al fondo, della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, alla partecipazione al fondo si applica la seguente disciplina.

2. La partecipazione ai Fondi, sotto forma di investimenti da chiunque effettuati ed imputati direttamente al minore, è consentita anche ai minori di anni 18. In tal caso il contratto è validamente stipulato dal sottoscrittore a favore del minore (partecipante al fondo).

3. In caso di sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo ed altre forme di Piano (Piani di Accumulo (PAC) e Piani di sottoscrizione liberi "Investi come Sei" (PIC6), il partecipante ad un Piano può indicare un beneficiario che, a seguito di accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote sottoscritte sino a quella data dal partecipante medesimo (Servizio "Oggi per Domani"). Il partecipante dovrà indicare la data a partire dalla quale potrà essere espressa l'accettazione, che dovrà risultare successiva alla durata del Piano, fermo restando che, in caso di beneficiario minorenne, l'accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età. Fino all'esercizio della facoltà di accettazione, il partecipante conserva il diritto di revocare il beneficio in qualsiasi momento. In caso di attivazione del Servizio "Oggi per domani" il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto, in caso di Pac, non potrà effettuare ulteriori versamenti.

4. "Oggi per Domani" può essere attivato presso i collocatori aderenti, presso la sede della SGR o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Le quote sottoscritte nell'ambito di "Oggi per Domani" sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo 2 della successiva Parte C), "Quote e certificati di partecipazione".

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta dal Depositario ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la par-

tecipazione al Fondo;

- procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione (dal 01/01/2016), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:

- a) versamento in unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione nel caso di prima sottoscrizione è pari ad Euro 100 e nel caso di sottoscrizioni successive è pari a 10 Euro;
- b) partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3;
- c) adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.4;
- d) abbinamento ai Servizi indicati nella successiva sezione 1.6.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- a) direttamente presso la SGR;
- b) per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento;
- c) mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6;
- d) mediante conferimento di mandato con rappresentanza a soggetti collocatori operanti in qualità di “ente mandatario”

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR - da inoltrare alla stessa anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento - contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della Società di Gestione – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei contestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto incaricato del collocamento (“ente mandatario”), redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

In tal caso il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- assegno bancario, non trasferibile, emesso dal mandante all’ordine dell’ente mandatario;
- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso a favore del mandante e da questi girato per l’incasso a favore dell’ente mandatario;
- addebito su conto corrente intrattenuto presso l’ente mandatario a favore del medesimo;
- bonifico bancario disposto dal mandante a favore dell’ente mandatario.

Per i versamenti unitari successivi previsti nell’ambito dei Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione 1.3 sono

utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi indicati, nonché l'autorizzazione permanente di addebito su un c/c bancario intrattenuto dal sottoscrittore (SDD), da effettuare a favore dell'ente mandatario.

Nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, l'ente mandatario può richiedere alla SGR il rimborso delle quote e rivalersi sul ricavato salvo il diritto del medesimo alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

L'ente mandatario provvede, in nome e per conto del mandante, a inoltrare la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo prescelto ed espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di conversione e/o rimborso.

L'ente mandatario trasmette alla SGR entro e non oltre le ore 13 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel mandato.

Congiuntamente all'invio della domanda di sottoscrizione, l'ente mandatario provvederà a trasferire in favore della SGR sul conto rubricato al Fondo prescelto dal sottoscrittore, acceso presso il Depositario, l'importo lordo versato, con la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – l'ente mandatario circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopraindicati.

Il conferimento del mandato non comporta oneri aggiuntivi. Il sottoscrittore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito all'ente mandatario.

L'ente mandatario può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

6. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono il bonifico bancario, la carta di credito e l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo, di cui alla sezione 2 "Quote e certificati di partecipazione", depositato presso il Depositario.

La SGR non accetta domande di sottoscrizione di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

Non è consentita la variazione della modalità di sottoscrizione da versamento in unica soluzione a Piano di Accumulo.

La SGR o i soggetti incaricati del collocamento hanno il diritto di respingere la domanda di sottoscrizione ove essa sia incompleta, alterata o in ogni modo non conforme a quanto previsto dal Regolamento e dalle leggi in vigore, nonché non sia corredata da copia del documento di identità in corso di validità dei partecipanti.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo (PAC)

1. La sottoscrizione delle quote di classe "R", "E" e "W" può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo (PAC), che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo, a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo.
2. L'adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) deve essere richiesta con il modulo di sottoscrizione, nel quale sono indicati, oltre a quanto previsto al precedente art. I.2:
 - a) il valore complessivo dell'investimento (costituito dall'importo del primo versamento e dall'importo risultante

dal numero dei versamenti periodici prescelto, definito anche “valore nominale del Piano”);

- b) il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - c) l'importo unitario e la frequenza dei versamenti;
 - d) l'importo, da corrispondere in occasione del primo versamento.
3. La durata minima di un Piano di Accumulo (PAC) è di 3 anni con periodicità minima aggiuntiva di 1 anno e non frazioni. La frequenza dei versamenti è mensile, trimestrale o semestrale. Il numero dei versamenti può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 36 versamenti ed un massimo di 360 versamenti mensili ovvero periodi corrispondenti in caso di frequenza trimestrale o semestrale.
 4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di Euro 50 mensili o equivalente su altra periodicità (Euro 150 per i versamenti trimestrali o Euro 300 per i versamenti semestrali), al lordo degli oneri di sottoscrizione.
 5. Per il primo versamento il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento indicati nella sezione 1.2, comma 4. Per i versamenti successivi al primo il sottoscrittore deve avvalersi come mezzo di pagamento dell'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SDD), bonifico permanente ovvero di carta di credito convenzionata.
 6. Il sottoscrittore che abbia portato a termine il Piano di Accumulo (PAC), ha facoltà di proseguire i versamenti. A tali versamenti vengono applicate le spese previste nel Regolamento.
 7. È facoltà del sottoscrittore interrompere in qualsiasi momento il Piano senza oneri aggiuntivi a suo carico. Dopo tre rate consecutive insolute, la SGR procederà alla sospensione degli addebiti SDD, ferma restando la facoltà da parte del sottoscrittore di riprendere successivamente tale modalità di versamento previa comunicazione scritta alla SGR stessa.
 8. Il sottoscrittore è libero di effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di ammontare minimo pari alla rata in essere o multipli della stessa e in tal caso la durata convenzionale del piano risulterà corrispondentemente abbreviata.
 9. Non sono ammesse operazioni di passaggio tra Fondi sui piani di accumulo alimentati tramite autorizzazioni permanenti di addebito o carta di credito
 10. L'adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) può essere richiesta anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
 11. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.
 12. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente comma 2, il sottoscrittore può modificare il Piano di Accumulo (PAC) in qualunque momento mediante la variazione:
 - a) della durata residua del Piano;
 - b) dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - c) della frequenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazioni del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel comma 2 del paragrafo 1.2 – Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di sottoscrizione liberi “Investi come Sei” (PIC6)

1. La sottoscrizione delle quote di classe Pic6, descritta alla Parte B, Sezione 1.2, Caratteristiche delle classi di quote e condizioni per l'accesso, avviene esclusivamente mediante adesione ai Piani di sottoscrizione liberi “Piano Investi come Sei” (PIC6). I PIC6 consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo con cadenza libera, a discrezione del sottoscrittore, senza predeterminare il valore nominale del piano, il numero dei versamenti e/o la durata del Piano, l'importo unitario e la frequenza dei versamenti. Le quote di classe Pic6 sottoscritte mediante PIC6 sono immesse nel certificato cumulativo.
2. La sottoscrizione delle quote di classe Pic6 mediante adesione ad un Piano di sottoscrizione libero PIC6 deve essere richiesta con il modulo di sottoscrizione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui alla Sezione 1.2, comma 6, della presente Parte C, presso il sito internet della SGR.

3. Per i versamenti il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti in caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza; l'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari ad euro 100 e l'importo delle sottoscrizioni successive è pari a 10 euro o multipli.
4. La SGR indica sul proprio sito e con aggiornamento del Regolamento di gestione i Fondi per i quali il sottoscrittore può procedere alla sottoscrizione di quote della classe Pic6 mediante Piano di sottoscrizione libero (PIC6).
5. La SGR prevede di riconoscere agevolazioni commissionali in funzione del periodo di permanenza nel fondo e della consistenza dei versamenti effettuati.
6. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata, solo in formato elettronico, in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR. Per le operazioni tra Fondi che prevedono classi di quote, le quote sottoscritte nel Fondo di destinazione appariranno alla stessa classe di quelle già possedute nel Fondo di cui è stato chiesto il rimborso.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori. Nel caso di conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto collocatore operante in qualità di ente mandatario, l'operazione di passaggio tra fondi deve essere richiesta direttamente a quest'ultimo. I soggetti collocatori provvedono a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote venga addebitata dal conto corrente del fondo di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del fondo di destinazione nel giorno di regolamento, con valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dell'operazione.

1.5 Operazioni di passaggio programmato tra Fondi (switch)

1. È facoltà del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo impartire, nel rispetto delle disposizioni in materia di passaggio tra Fondi di cui al precedente art. 1.4 operazioni di passaggio programmato con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale.
Tale facoltà consente al partecipante di impartire istruzioni per un passaggio programmato delle quote di propria pertinenza, prefissando contestualmente i Fondi di provenienza e di destinazione, il numero delle quote o il corrispondente importo.
2. Le istruzioni per il passaggio programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso, oltre a quanto specificato nel punto precedente, le istruzioni devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di passaggio e devono contenere le complete generalità del sottoscrittore. In particolare, la SGR non accetta domande di passaggio programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni di investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
3. Il passaggio programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il passaggio ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende revocata.

4. Le istruzioni per il passaggio programmato si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente alla data prestabilita per l'esecuzione dell'operazione. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere alla singola operazione senza che ciò comporti decadenza dal piano di passaggio programmato.
In ogni caso, la revoca del passaggio programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante.
5. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori passaggi in aggiunta a quelli programmati.
6. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai passaggi programmati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
7. Non si accettano operazioni di passaggio programmato tra due o più Piani di Accumulo.
8. Le operazioni di passaggio tra fondi sono ammesse esclusivamente nell'ambito dell'originaria classe di sottoscrizione.

1.6 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento ai Servizi:

La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a:

- prodotti assicurativi e finanziari (es. polizze di assicurazione, mutui ipotecari ecc.)
- servizio denominato "Investi la Performance".

1.6.1 Prodotti assicurativi e finanziari

1. La stipula di contratti in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto volontario separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote dei Fondi e non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti di quote.
2. Costituisce altresì atto separato dalla sottoscrizione delle quote dei Fondi, la stipula di eventuali operazioni finanziarie collaterali o aggiuntive, ivi compresa la stipula di un mutuo ipotecario o fondiario o di polizze assicurative.
3. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.
4. E' facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione ai Fondi.
5. I corrispettivi dei contratti collaterali sono versati con un mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento della sottoscrizione dei Fondi.
6. Ove i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il Partecipante al Fondo potrà impartire alla SGR istruzioni per un rimborso programmato di quote da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo.
7. Se le quote di pertinenza del sottoscrittore non consentissero di coprire per intero il rimborso programmato, la SGR non procederà al rimborso stesso avvisando tempestivamente il sottoscrittore.

1.6.2 Servizio denominato "Investi la Performance"

1. Il sottoscrittore che effettui un investimento in uno dei Fondi gestiti dalla SGR con un versamento in unica soluzione di importo non inferiore a 5.000 euro e che disponga l'immissione delle quote in un certificato cumulativo al portatore, può dare incarico alla SGR:
 - a) di confrontare giornalmente il valore della quota del Fondo prescelto originariamente con il "valore di riferimento", calcolato secondo quanto specificato nel successivo comma;
 - b) qualora tale confronto evidenzia un incremento del valore della quota del Fondo originario di almeno il 5% o il 10% (definito a scelta del sottoscrittore), di disinvestire un importo pari alla differenza tra il valore della quota (del giorno in cui si è verificata tale condizione) e il "valore di riferimento", moltiplicato per il numero totale delle quote possedute;
 - c) di investire il controvalore del rimborso in un altro Fondo gestito dalla SGR e preventivamente indicato dal sottoscrittore.

2.	Per “valore di riferimento” si intende: • nel caso in cui sia stata effettuata unicamente la prima sottoscrizione, il valore di riferimento è il valore della quota al giorno di riferimento della sottoscrizione; • nel caso in cui siano stati effettuati disinvestimenti in forza del meccanismo automatico previsto dal servizio “Investi la Performance”, il valore di riferimento è il valore della quota a cui è stato effettuato l’ultimo disinvestimento; • nel caso di versamenti successivi nonché di altri disinvestimenti effettuati su richiesta del sottoscrittore si applicherà la formula che segue (prezzo medio di carico): $V_1 = \frac{(V_0 * Q_0) + - X}{Q_1}$ dove: V1 = valore di riferimento dopo l’operazione (versamento aggiuntivo o disinvestimento); Vo = valore di riferimento precedente; Qo = numero delle quote possedute e immesse nel certificato cumulativo prima del versamento aggiuntivo o del disinvestimento; X = importo del versamento aggiuntivo (al netto delle commissioni di sottoscrizione e dei diritti fissi) o del disinvestimento; Q1 = numero delle quote possedute e immesse nel certificato cumulativo dopo il versamento aggiuntivo o il disinvestimento. Nel caso di versamento o disinvestimenti successivi effettuati dal sottoscrittore, il calcolo del valore di riferimento, nonché la verifica delle condizioni per l’applicazione del meccanismo di consolidamento, vengono effettuati il giorno successivo alla data di valorizzazione delle operazioni disposte. 3. Le istruzioni per il servizio “Investi la Performance” possono essere impartite sia all’atto della sottoscrizione che successivamente, purché l’ammontare investito nel fondo originario sia di almeno 5.000 euro. Ciascuna attivazione del servizio “Investi la Performance”, che diventa operativa dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della SGR, può avere ad oggetto un solo fondo originario ed un solo fondo di destinazione dell’eventuale investimento. 4. Le istruzioni per il servizio si intendono valide sino a revoca da parte del Partecipante, operante dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte della SGR. 5. Per l’adesione al servizio “Investi la Performance” la SGR preleva il diritto fisso di attivazione indicato nel precedente art. 3.2.8. e non sono applicati i diritti fissi previsti per le operazioni di switch di cui all’art. 3.2.4.
2	<i>Quote e certificati di partecipazione</i> 1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi fino al 31 dicembre 2015. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l’emissione dei certificati nominativi. 2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, in mancanza di una esplicita richiesta da parte del Partecipante le quote vengono immesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti ed eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. L’immissione di quote nel certificato cumulativo potrà essere effettuata a condizione che sia in ogni caso garantita la possibilità per il Partecipante di richiedere in ogni momento l’emissione del certificato singolo. E’ facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei rela-

- tivi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
 5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3 Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'Organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4 Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati ed il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente una idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate della SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
6. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe dei Fondi garantisce a tutte le classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo degli oneri gravanti sulla classe (e della connessa rettifica fiscale).

6. Rimborso delle quote

6.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Nel caso di conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto collocatore operante in qualità di ente mandatario, la richiesta di rimborso deve essere inoltrata direttamente a quest'ultimo.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;

- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

La domanda di rimborso va corredata da copia del documento di identità in corso di validità dei partecipanti; la SGR si riserva di sospendere il rimborso fino all'ottenimento del documento di identità.

4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute; entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in questa ipotesi sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatori, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 500.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.
- in tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota dell'ottavo giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Quanto sopra si applica anche nel caso di richieste singolarmente inferiori ai limiti sopra indicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario ovvero assegno circolare non trasferibile all'ordine del richiedente. Sull'importo rimborsato la SGR trattiene eventuali commissioni, diritti fissi e spese indicati nella precedente Parte B – Caratteristiche del Prodotto all'art. 3.2.
2. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia effettuato tale accertamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto nella precedente sezione 2, comma 5. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al

verificarsi delle condizioni sopra descritte. 3. A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento. 4. Il Partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo può chiedere alla SGR un rimborso programmato di quote dei Fondi, indicando: la data di decorrenza del piano di rimborso; la cadenza del rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale); il numero delle quote o il corrispondente importo da disinvestire alle scadenze indicate. 5. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso, oltre a quanto specificato nel punto precedente, le istruzioni devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il decimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di rimborso e devono contenere le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento. Inoltre, il sottoscrittore può variare in qualunque momento il numero, l'importo unitario e la cadenza dei rimborsi, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto 1. 6. Il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. L'importo dovuto viene messo a disposizione alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende revocata. 7. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante. 8. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.	<i>7 Modifiche del regolamento</i> 1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. 2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per il periodo di tempo previsto dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati. 3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. 4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto degli interessi dei partecipanti. 5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
<i>8 Liquidazione del Fondo</i> 1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR;	

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, ed un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.